

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	321
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e tabacchi (959).	321
PRESIDENTE	321
COLITTO	322
CAPALOZZA.	322
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri (<i>Modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (645-B)	322
PRESIDENTE	322
CAPALOZZA.	323
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	323

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Coccia, Corsanego e Maxia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.

Come i colleghi ricordano, la Commissione nella seduta di ieri sospese ogni decisione sull'articolo 10, ultimo del disegno di legge, per dar modo all'onorevole Leone di concordare con l'onorevole ministro delle finanze una nuova formulazione dell'articolo stesso. La formulazione concordata è la seguente:

« Nei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e in altre leggi concernenti generi di monopolio e generi a questi assimilati, per i quali la legge stabilisce solo la pena pecuniaria, il colpevole è ammesso, prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a titolo di conciliazione amministrativa, a corrispondere, oltre il diritto di monopolio, eventualmente dovuto, una somma che l'intendente di finanza è tenuto a determinare nei trenta giorni dalla relativa domanda dell'interessato,

La seduta comincia alle 9,30.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 113 del codice penale.

Nel caso di presentazione della domanda prevista nel comma precedente il giudice sospende il procedimento penale per un termine che può essere prorogato una sola volta.

La conciliazione amministrativa prevista nel comma precedente non è ammessa quando il colpevole se ne sia altra volta avvalso, ovvero quando il contrabbando abbia per oggetto tabacco in quantità superiore a chilogrammi cinque.

In caso di estinzione del reato per effetto della conciliazione amministrativa prevista nei commi precedenti, la confisca è disposta dall'intendente di finanza.

Il provvedimento dell'intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla notificazione. Sull'impugnazione provvede il tribunale del luogo ove risiede l'ufficio dell'intendente di finanza che ha emesso il provvedimento, con le forme previste dall'articolo 1 del codice di procedura penale mediante ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile con le forme e nei termini previsti dall'articolo 631 del codice penale ».

COLITTO. Questa formulazione non è perfettamente esatta, perché non prevede il magistrato che deve dichiarare estinto il reato. A mio avviso, poiché si domanda all'intendente di finanza di provvedere alla confisca, quando si dovrà stabilire chi debba dichiarare estinto il reato, succederà della confusione, non essendo indicato se ciò compete al giudice ordinario o all'intendente di finanza. Propongo, quindi, di mutare la formulazione, indicando specificatamente che l'intendente di finanza dichiara estinto il reato e provvede anche alla confisca.

CAPALozZA. Ho i miei dubbi che l'intendente di finanza possa dichiarare estinto il reato, trattandosi, a mio parere, di una tipica prerogativa dell'autorità giudiziaria. Del resto, non mi sembra che sia necessario specificare questo particolare: è la legge stessa che estingue il reato. Quando la legge penale parla di estinzione del reato, dichiara che esso è estinto o per prescrizione o perché il termine di presentazione della querela è scaduto o per qualsiasi altro motivo. Per la estinzione del reato non credo che ci sia bisogno di una dichiarazione formale. Se poi,

per una circostanza qualunque, la cosa dovesse capitare dinanzi al magistrato, è evidente che questo, tenuto conto degli elementi degli atti che sono a sua disposizione, dichiarerà estinto il reato. Ma non per questo si può dire che la dichiarazione del giudice fosse necessaria.

COLITTO. I rilievi dell'onorevole Capalozza sono dovuti al fatto che egli non ha presente la legge del 1929. Questa dice, fra l'altro, che l'intendente di finanza rimette gli atti al magistrato perché dichiarati estinto il reato. Ora, se questa norma deve continuare ad applicarsi, come a me pare, si verificherà questa stranissima situazione: che l'intendente di finanza, ottenuto il pagamento, rimette gli atti al magistrato, perché dichiarati estinto il reato. Siccome, poi, l'intendente di finanza è competente a procedere alla confisca, il magistrato, dichiarato estinto il reato, dovrà rimettere nuovamente gli atti all'intendente di finanza.

Come rimediare a questo inconveniente? A mio avviso, abrogando la norma relativa della legge del 1929 e sancendo che l'estinzione del reato è dichiarata dall'intendente di finanza. In questo senso presento proposta formale.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, l'onorevole Colitto propone di abrogare esplicitamente la norma della legge del 1929 concernente la dichiarazione di estinzione del reato. Salvo l'eventuale formulazione, pongo in votazione la proposta Colitto.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo nella formulazione concordata.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (645-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della ra-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

zione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

I colleghi ricordano che il motivo dei ripetuti rinvii della discussione di questo disegno di legge, modificato dal Senato nell'articolo 1, era costituito dalla difficoltà di trovare una formulazione di detto articolo che, anche accettando la decorrenza delle corresponsioni dal 1° aprile 1949, voluta dal Senato, facesse salvo il diritto degli agenti di custodia ad ottenere l'arretrato dalla data di entrata in vigore del decreto che li equiparava, a tutti gli effetti, ai carabinieri.

Comunico alla Commissione che il relatore, onorevole Fietta, e il Governo hanno concordato la seguente formulazione dell'articolo 1:

« Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

« Tale somministrazione sarà corrisposta dal 1° aprile 1949.

« Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

Sulla sostanza di questo testo, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

CAPALOZZA. Il mio gruppo aderisce a questa formulazione al solo scopo di non rimandare ancora l'approvazione della legge. Noi naturalmente insisteremo perchè al più presto si provveda al pagamento degli arretrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 modificato secondo il testo già letto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (645-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (959).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Cassiani, Colitto, Concetti, Facchin, Farini, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Leone-Marchesano, Liguori, Marzi, Ricci Giuseppe.

Sono in congedo:

Coccia, Corsanego e Maxia.

La seduta termina alle 10.30.